

(11)



N. 4113 R.C.P.

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dr. Angelo BOZZA

Presidente

dr. Angelo ZACCAGNINI

Giudice rel.

dr. Anna FORTIERI

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La S. [REDACTED] con ricorso depositato il 5-2-013

ha avanzato domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e della documentazione richiesta dai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., così avvalendosi delle nuove disposizioni introdotte con la L. 7.8.2012 n° 134 e specificamente del comma 6 dell'art. 161 L.F.;

All'esito dell'esame dell'istanza è stato concesso termine fino al 5-6-013 per il deposito della proposta e della documentazione mancante.

Considerato che, con successiva istanza depositata il 6-5-013 prima della scadenza del termine originariamente assegnato, la debitrice istante ha richiesto proroga del termine concesso adducendo quali motivi giustificativi: *la recente di*
scoperta di tempi idonei fu la verifica completa del complesso patrimoniale
immobiliare fu il quale ha già corrisposto i crediti ai creditori
 che, in ragione del fatto che la norma non qualifica i motivi posti a supporto della richiesta di proroga come gravi bensì solo come "giustificati" il Tribunale deve solo verificare la plausibilità dei motivi addotti e l'idoneità di essi a giustificare l'assegnazione di ulteriore termine in proroga in relazione agli adempimenti di legge e alle difficoltà connesse al caso concreto

PQM

Visto l'art. 161, comma 6, prima parte LF nel testo modificato e novellato dalla L. 134/2012

AUTORIZZA

La proroga fino al 5-8-013 del termine originariamente concesso per il deposito di tutta la documentazione elencata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. *proprio, fu effetto della infanzia*
prevenuta dei termini fino al 20-9-013.


Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7/5/2013

Il Giudice Est.



Il Presidente



IL CASO.it